

Codice A1709C

D.D. 16 luglio 2020, n. 484

**D.D. n. 676 del 12.07.2017 e ss.mm.ii. e n. 633 del 17.06.2019. Interventi nel Settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la pesca (FEAMP). Approvazione dei bandi relativi alle Misure 2.48, 2.50, 5.68 e 2.50 per l'attribuzione dei benefici economici. Rettifica allegato 16 inerente lo schema di garanzia fidejussoria privati per anticipazione.**



**ATTO DD 484/A1709C/2020**

**DEL 16/07/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca**

**OGGETTO:** D.D. n. 676 del 12.07.2017 e ss.mm.ii. e n. 633 del 17.06.2019. Interventi nel Settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la pesca (FEAMP). Approvazione dei bandi relativi alle Misure 2.48, 2.50, 5.68 e 2.50 per l'attribuzione dei benefici economici. Rettifica allegato 16 inerente lo schema di garanzia fidejussoria privati per anticipazione.

Vista la determinazione dirigenziale n. 633 del 17.06.2019 e s.m.i. con la quale, in ottemperanza alla deliberazione della Giunta regionale n. 32-9081 del 27.05.2019, è stato approvato il 2° Bando regionale per l'attribuzione dei benefici economici nel Settore della Pesca e Acquacoltura e la relativa modulistica per la presentazione delle domande di contributo in utilizzo delle risorse finanziarie relative alle annualità 2019, 2020 e a valere sulle Misure 2.48, 2.50, 5.68, 5.69 del Fondo Europeo per gli affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020;

rilevato che l'Allegato 16 "Schema garanzia fidejussoria privati per anticipazione" riporta un modello redatto per la partecipazione a procedure di gara ai sensi del NCDA, fatto che non consente la compilazione conformemente a quanto riportato nel Capitolo 7.3 lettera a) dell'Allegato A "Disposizioni attuative di Misura dell'Autorità di Gestione O.I. Regione Piemonte Parte A - GENERALI";

preso atto, inoltre, che il Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con nota DG-PEMAC prot. n. 9211 del 03.06.2019, ha trasmesso ai componenti del Tavolo Istituzionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi del PO FEAMP 2014/2020 le versioni consolidate senza revisioni dei documenti componenti il Modello Attuativo oggetto di modifica mediante procedura di consultazione per iscritto conclusasi con Nota n. 21669 del 31.10.2018 e Nota n. 7067 del 24.04.2019 fornendo, tra gli altri, un nuovo schema di garanzia fidejussoria privati per anticipazione;

ritenuto di dover adeguare il suddetto schema, allo scopo di consentirne la compilazione conformemente a quanto riportato nel Capitolo 7.3 lettera a) dell'Allegato A "Disposizioni attuative di Misura dell'Autorità di Gestione O.I. Regione Piemonte Parte A - GENERALI" sostituendo, alla D.D. n. 633 del 17.06.2019 e s.m.i., l'"Allegato 16 - Schema garanzia fidejussoria privati per

anticipazione” con quello allegato alla presente determinazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

ritenuto, quindi, di sostituire lo schema di garanzia fidejussoria in ”Allegato 16 - Schema garanzia fidejussoria privati per anticipazione”, con quello allegato alla presente determinazione;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15.05.2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- D.G.R. n. 32-9081 del 27.05.2019, di approvazione dei criteri per l'attribuzione dei benefici economici nel Settore della Pesca e Acquacoltura per il periodo di programmazione del Fondo Europeo per gli affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020 e le "Disposizioni attuative di Misura" relative alle Priorità 2 e 5 - 2° Bando;
- artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.r. 23/2008 e s.m.i.;
- L.r. 7/2001,

#### *determina*

- di sostituire, alla Determinazione dirigenziale n. 633 del 17.06.2019 e s.m.i. di approvazione del 2° Bando regionale per l'attribuzione dei benefici economici per il periodo di programmazione 2014-2020 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per le Misure 2.48, 2.50, 5.68, 5.69, lo schema di garanzia fidejussoria riportato in ”Allegato 16 - Schema garanzia fidejussoria privati per anticipazione” con quello allegato alla presente Determinazione;

- tutte le altre disposizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. 633 del 17.06.2019 e s.m.i., restano invariate.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010 e in ottemperanza all'art. 26 comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Criteri e modalità” di Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'  
naturali in agricoltura, caccia e pesca)  
Firmato digitalmente da Paolo Cumino

Allegato



# PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

**MODELLO ATTUATIVO  
DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE**

**ALLEGATO 16**

**SCHEMA GARANZIA FIDEJUSSORIA  
PRIVATI PER ANTICIPAZIONE**

## (Carta intestata della Banca/Assicurazione) Garanzia

**POLIZZA FIDEJUSSORIA/FIDEJUSSIONE BANCARIA PER LA CONCESSIONE DI UN ANTICIPO DELL'AIUTO PREVISTO DAL REG. (UE) N. 508/14 RELATIVO AL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA**

Il presente schema, riporta tutte le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia/polizza fidejussoria stessa, la cui sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste, degli importi e dei dati in essa riportati.

(in bollo)

Alla Cortese attenzione di:

Ente

Via

Città

Prov. - CAP

### - Garanzia tipo 1

**Dati di riferimento**

Domanda di pagamento n. .... n. barcode Garanzia .....  
BARCODE ..... BARCODE .....  
AdG/O.I.: ..... Misura..... Azione.....

Garanzia/polizza fidejussoria	Numero.....
Inizio di validità garanzia	Data decorrenza validità.....
Tipologia del Contratto	polizza/garanzia fidejussoria finalizzata all'erogazione di anticipi nell'ambito dei contributi previsti dal PO FEAMP 2014/2020
Fidejussore /Ente garante (Compagnia assicurativa o Banca)	Denominazione _____ Partita Iva _____
	Sede Legale in _____ cap. _____ via _____ n. civ. _____
	Sede Direzione Generale (se diversa da sede legale) in..... cap. _____ via _____ n. civ. _____
	Tel _____ Fax _____ email _____
	PEC _____
	Registro Imprese di _____ N° _____ REA _____
Sede Filiale/Agenzia: in _____ cap. _____ via _____ n. civ. _____	Tel _____ Fax _____ email _____
	PEC _____
Rappresentante Legale/ Agente Procuratore speciale (autorizzato alla firma della presente garanzia): Sig. _____ C.F. _____ Luogo e data di nascita _____	
Per la banca: Codice ABI _____ Codice CAB _____ Per la Compagnia assicuratrice: deve essere iscritta all'Albo istituito presso l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) delle imprese abilitate al Ramo Cauzioni.	

**PREMESSO**

- a) che il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, definisce le modalità e le condizioni per l'attuazione del Fondo Europeo della Pesca – periodo 2014-2020;
- b) che con Determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'Organismo Intermedio (O.I.) Regione Piemonte ha emanato il bando per accedere al finanziamento, tra le altre, della Misura \_\_\_\_\_ fondo FEAMP 2014–2020;
- c) che con Determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il progetto a codice SIPA \_\_\_\_\_, presentato per la seguente iniziativa \_\_\_\_\_ ed è stato concesso il contributo complessivo di Euro \_\_\_\_\_;
- d) che il beneficiario del suddetto progetto è:
- Cognome (o ragione sociale) \_\_\_\_\_  
 Nome \_\_\_\_\_  
 C.F. \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_  
 Data di nascita \_\_\_\_\_

Comune di nascita \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_  
Residenza o sede legale:  
Indirizzo: \_\_\_\_\_ N. civico: \_\_\_\_\_  
Comune: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_  
Registro imprese di \_\_\_\_\_ Numero R.I. \_\_\_\_\_  
Rappresentante legale:  
Cognome \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_  
Tipo di rappresentanza (Amm.re Unico, Amm.re Delegato Presidente, Procuratore ecc.):

\_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_  
Comune di nascita \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_  
Indirizzo: \_\_\_\_\_ N. civico: \_\_\_\_\_  
Comune: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

(di seguito indicato Contraente);

- e) che il Contraente ha richiesto all'O.I. Regione Piemonte il pagamento anticipato per un importo pari a Euro \_\_\_\_\_ per l'investimento relativo alla Misura \_\_\_\_\_ prevista dal FEAMP, codice SIPA di identificazione progetto \_\_\_\_\_;
- f) che detto pagamento è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione per un importo complessivo di Euro \_\_\_\_\_ pari al 110% del pagamento richiesto a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo erogato ove risultasse che la Ditta non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;
- g) che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche, Autorità Giudiziarie o da corpi di Polizia giudiziaria, l'insussistenza totale o parziale del diritto al sostegno, l'O.I. Regione Piemonte procede all'immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto;
- h) che la presente garanzia avrà durata pari al periodo di tempo concesso per la realizzazione dell'intervento/investimento<sup>1</sup> \_\_\_\_\_; tale data si intende automaticamente e successivamente rinnovata di sei mesi in sei mesi fino alla comunicazione di svincolo; lo svincolo della fidejussione è di competenza della Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte ed avviene con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla Società;
- i) che con la presente garanzia sono disciplinati esclusivamente i rapporti tra il garante/fidejussore e l'O.I. Regione Piemonte nella sua qualità di beneficiario della cauzione prestata, sono quindi esclusi i rapporti tra garante/fidejussore e Contraente che se presenti si danno per non opponibili all'Ente erogatore.

### CIO' PREMESSO

La Compagnia Assicuratrice/Banca (di seguito indicata come fidejussore), identificata nel frontespizio, che costituisce parte integrante della garanzia, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*/Agente Procuratore speciale come identificato nel frontespizio medesimo, nell'interesse del Contraente dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fidejussore a favore dell'Ente erogatore dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti:

<sup>1</sup> Riportare la data corrispondente al periodo di tempo concesso per la realizzazione dell'intervento/investimento dopo la data della comunicazione formale di approvazione progetto e concessione contributo inviata dall'Amministrazione.

- in caso di irregolarità amministrative, dalla data della notifica di richiesta di restituzione dell'importo non dovuto a quella di rimborso,
- in caso di accertamento di reato, dalla data di erogazione dell'aiuto a quella di rimborso. Sono comunque dovute imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'Ente erogatore in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate fino a concorrenza della somma massima di Euro \_\_\_\_\_.

Resta inteso che da tale somma massima sono esclusi gli interessi maturati e dovuti per effetto di ritardi, imputabili al fidejussore, nel pagamento delle somme richieste dall'Ente erogatore e calcolati secondo le modalità indicate nella comunicazione di escussione della garanzia di cui al successivo punto 5.

## CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA

### 1. *Disciplina generale.*

La presente garanzia è disciplinata dalle norme contenute nelle Disposizioni Procedurali dell'O.I. dai regolamenti di settore, dalla normativa nazionale, nonché dalle condizioni stabilite negli artt. seguenti. Le comunicazioni dell'Ente verso il fidejussore saranno effettuate all'indirizzo della Direzione Generale dell'Ente garante che ha emesso la presente polizza, utilizzando l'indirizzo PEC.

### 2. *Durata della garanzia.*

La presente garanzia avrà durata pari al periodo di tempo concesso per la realizzazione dell'intervento/investimento<sup>2</sup> \_\_\_\_\_; tale data si intende automaticamente e successivamente rinnovata di sei mesi in sei mesi fino alla comunicazione di svincolo. Lo svincolo della fidejussione è di competenza della Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte ed avviene con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla Società.

### 3. *Garanzia prestata.*

Il fidejussore garantisce all'Ente erogatore il pagamento delle somme che verranno richieste al Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito, eventualmente maggiorato da interessi legali dovuti per ritardato pagamento in riferimento ai tempi di restituzione indicati nel successivo punto 6).

### 4. *Richiesta di pagamento al Contraente.*

Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, trasmesso dall'O.I. Regione Piemonte e comunicato per conoscenza al fidejussore per il quale vale quale notifica di avvio del procedimento di recupero, a rimborsare all'ente erogante quanto chiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al fidejussore. A partire dal giorno dalla data di ricezione dell'apposito invito di cui sopra, rivolto al Contraente, inizieranno a decorrere gli interessi sulla somma richiesta, calcolati al tasso legale.

### 5. *Richiesta di pagamento al fidejussore (escussione garanzia).*

Il pagamento dell'importo richiesto da parte della Regione Piemonte sarà effettuato dal fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il fidejussore di opporre all'Ente erogatore alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, spese, commissioni ed interessi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

<sup>2</sup> Riportare la data corrispondente al periodo di tempo concesso per la realizzazione dell'intervento/investimento dopo la data della comunicazione formale di approvazione progetto e concessione contributo inviata dall'Amministrazione.

Tale pagamento avverrà secondo le modalità che saranno comunicate in occasione della richiesta di versamento.

Dal pagamento di cui sopra, sono esclusi gli interessi di legge maturati e dovuti per effetto di ritardi, imputabili al fidejussore, nel pagamento delle somme richieste da parte dell'ente erogante e calcolati secondo le modalità indicate nella comunicazione di escussione della garanzia.

*6. Integrazione importo garantito.*

Qualora il Contraente e/o il fidejussore dovessero conseguire in via giudiziale o amministrativa la sospensione della escussione totale o parziale delle somme ad essi richieste, dette parti si impegnano ad integrare l'importo garantito con una somma pari agli interessi legali maturati sulla somma pretesa dal momento della sospensione a quello dell'effettivo incameramento da aggiornarsi con scadenza annuale.

*7. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ed alle eccezioni.*

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ. e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti della Regione Piemonte.

*8. Svincolo anticipato garanzia.*

L'Ente erogatore, nel periodo di validità della presente garanzia, con apposita comunicazione inviata al fidejussore, potrà svincolare anticipatamente la garanzia parzialmente o totalmente.

*9. Modalità di comunicazione.*

Le comunicazioni al fideiussore da parte dell'Ente erogatore avvengono mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).

*10. Controversie.*

In caso di controversie tra Regione Piemonte (Ente erogatore) e fideiussore, il Foro competente esclusivo sarà quello dell'Ente garantito.

*11. Nullità di ulteriori condizioni aggiuntive.*

Eventuali condizioni generali o condizioni aggiuntive regolanti il rapporto tra il fideiussore e l'Ente erogatore sono da ritenersi nulle.



Dichiarazioni: I sottoscrittori dichiarano di aver preso visione e di essere in possesso dell'articolato completo del contratto.	
Data _____	Luogo _____ sottoscrizione:
_____	
Timbro e Firma Rappresentante Legale fidejussore	Timbro e Firma del Contraente o del suo Rappresentante Legale
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni delle "Condizioni generali della Garanzia", in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 riportati nella presente garanzia.	
Timbro e Firma Rappresentante Legale fidejussore	Timbro e Firma del Contraente o del suo Rappresentante Legale